

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"AMICI DELL'ALBERGHIERO DI MONTECATINI APS"**, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15.-

L'Associazione ha sede in Montecatini Terme (PT), via Magnani n. 22, presso lo Studio del Ragioniere Paolo Pagni; è data comunque facoltà all'Associazione di istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, in quello dell'Unione Europea e in qualsiasi altro Stato. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-

L'Associazione ha durata illimitata.-

ART 2 - SCOPO

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del sopra citato D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:

- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera D dell'art. 5 del CTS;

- * organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico e ricreativo, di cui alle lettere I e K dell'art. 5 del CTS.-

L'Associazione, in particolare, si propone lo scopo di coltivare e diffondere l'"arte dell'ospitalità", attraverso la gestione di iniziative dirette a progettare, organizzare e gestire attività di orientamento relative alle innovazioni in campo turistico-alberghiero ed alla ricerca scientifica finalizzata alle migliori scelte alimentari per il benessere fisico e mentale dell'individuo, organizzando convegni, seminari, iniziative varie, manifestazioni, concorsi, premi, riconoscimenti di eccellenze professionali e di attività meritorie, con particolare riferimento a quelle degli allievi, o ex allievi, e del personale, o ex personale, dell'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "F. Martini", con sede in Montecatini Terme (PT), via Galilei n. 11, anche mediante interventi concreti di sussidiarietà individuale/sociale in loro favore; il tutto anche collaborando con gli Enti locali e le aziende Territori Territoriali, con riferimento istituzionale preminente identificato nel suddetto Istituto Professionale, e partecipando ai relativi servizi da questi prestati.-

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiun-

gimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e le aziende Termali Territoriali, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.-

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito D.M. 19/05/2021 n. 107.-

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.-

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida approvate con D.M. del 09/06/2022.-

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.-

Essa non ha alcuno scopo di lucro.-

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività differenti da quelle sopra elencate, potendo tuttavia la stessa svolgere attività diverse nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.-

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

- compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed ogni altra operazione utile ed opportuna;
- assumere interessenze o partecipazioni in associazioni o fondazioni operanti nello stesso ambito di competenza dell'Associazione, aventi finalità analoghe o complementari alle proprie;
- partecipare ad Enti del Terzo Settore la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari, potendo, ove ritenuto necessario ed opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti Enti;
- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia con Enti Pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività che si rendesse opportuna e utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-

catrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;

- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- avvalersi di volontari conformemente alle prescrizioni degli artt. 17 ss. d. lgs. 117/2017;
- costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 117/2017 e degli artt. 2447 - bis e ss. c.c., al momento in cui l'Associazione avrà eventualmente conseguito la personalità giuridica e fatti salvi gli obblighi di revisione contabile previsti dalla legge.-

Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è inizialmente costituito dalle quote associative versate dai soci fondatori.-

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con gli immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, con eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio, quote e contributi degli associati, oblazioni, entrate derivanti da iniziative promozionali e con raccolte fondi finalizzate al proprio finanziamento, donazioni, legati, eredità nel rispetto della normativa vigente pro-tempore ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione, oltre che con ogni altro provento o contributo che derivi dalle attività dell'Associazione, anche per disposizione di legge in relazione all'attività svolta, sempre mantenuti i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità alle linee guida in materia adottate ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.-

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi, nonché fondi o riserve di capitale, durante la vita dell'Associazione.-

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e ad esse direttamente connesse.-

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.-

Art. 4 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-

Art. 5 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e

giuridiche, ed anche altre APS ed anche altri Enti del Terzo Settore nel rispetto comunque del disposto dell'art. 35, terzo comma, del CTS, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, e comunque sempre nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto dal suddetto art. 35 del CTS.-

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Avverso il diniego il richiedente può chiedere che si pronunci l'assemblea alla prima convocazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.-

Dovrà altresì dichiarare e di conoscere integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente prese dagli organi associativi.-

A seguito della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, il socio è iscritto nel libro soci. Il diritto di voto in Assemblea è esercitabile dal Socio solo dopo che sono trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di iscrizione nel libro soci.-

Ci sono tre categorie di soci:

- Fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione e presenti nell'atto costitutivo; essi hanno diritto di voto nell'Assemblea solo se sono in regola con i versamenti della quota di iscrizione;

- Ordinari: sono coloro che entreranno successivamente a far parte dell'Associazione e che verseranno la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; essi hanno diritto di voto in Assemblea fatto salvo quanto previsto al 5° comma del presente articolo e solo se sono in regola con i versamenti della quota di iscrizione;

- Benemeriti o Onorari: sono coloro che per particolari benemeritenze culturali, sociali o finanziarie, abbiano meritato o meritino la benemeritenza dell'Associazione; essi hanno diritto di voto in Assemblea fatto salvo quanto previsto al 5° comma del presente articolo, e non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione.-

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.-

L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e, comunque, la non rivalutabilità della stessa.-

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.-

I soci Fondatori ed i soci Ordinari hanno diritto di essere eletti negli organi sociali dopo il versamento della quota di iscrizione.-

Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; di essere

rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto a concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri associativi.-

I soci Fondatori ed i soci Ordinari devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.-

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.-

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.-

L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi dalla scadenza.-

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.-

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dagli eventuali regolamenti, o dalle deliberazioni degli organi associativi può essere escluso dall'Associazione.-

L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.-

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.-

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.-

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto sul patrimonio della stessa.-

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.-

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.-

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.-

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, fatti salvi i soci Fondatori che hanno diritto di voto sin dal giorno della costituzione dell'Associazione.-

Ciascun associato ha diritto a un voto.-

E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione

del bilancio di esercizio dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo risultante dal libro degli associati e contenente l'ordine del giorno dei lavori, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione; l'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.-

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.-

In particolare, l'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, quando previsto per legge;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.-

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Possono essere delegati anche soggetti non soci, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del suddetto D.Lgs. n. 117/2017.-

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante video-conferenza tramite apposite piattaforme web ed esprimere il voto per via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.-

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).-

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto, delibera lo scioglimento e la devoluzione del pa-

trimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.-

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal medesimo e dal Presidente.-

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.-

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti nominati dall'Assemblea tra i propri componenti ed almeno uno scelto fra gli appartenenti al personale in servizio o in quiescenza dell'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "F. Martini" di Montecatini Terme.-

Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di atto costitutivo.-

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni o per la diversa durata stabilita in sede di nomina e quindi anche sino a revoca o dimissioni e possono essere riconfermati.-

Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti il Presidente e, eventualmente, un Vice-Presidente; il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri nonché la modalità di firma.-

Qualora venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci dovrà procedere entro trenta giorni alla sostituzione dei membri mancanti. Nel caso in cui venisse a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e l'Assemblea dei Soci dovrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.-

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea dei Soci e funzionali alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In particolare:

- a) provvede alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- b) delibera la convocazione di proprie riunioni e redige l'ordine del giorno;
- c) predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; redige e approva i rendiconti annuali, preventivi e consuntivi, secondo i principi di pru-

denza, verità e correttezza previsti dalle normative vigenti;

d) delega alcune delle sue competenze al Presidente o al Vice-Presidente o ad alcuni membri del Consiglio Direttivo;

e) nomina al suo interno un Comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri;

f) delibera l'ammissione degli associati nonché le azioni disciplinari degli stessi.-

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.-

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente o almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.-

La partecipazione è ammessa anche in video-conferenza tramite apposite piattaforme web.-

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-

Il Segretario, con funzioni di segreteria e tesoreria, viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, il quale provvede pure a determinarne i compiti e l'eventuale retribuzione.-

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; convoca l'Assemblea dei Soci, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, ed il Consiglio Direttivo.-

Art. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è costituito in forma monocratica ed è nominato dall'Assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c., salve le limitazioni previste dall'art. 2399 c.c..-

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria al momento in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore o sia, comunque, reso obbligatorio da norma imperativa. Salvo i suddetti casi, l'Assemblea avrà facoltà di nominare l'Organo di Controllo qualora, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga utile o necessario.-

L'affidatario dell'ufficio resta in carica tre anni, potendo essere confermato senza limiti nel numero dei mandati. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale retribuzione.-

Art. 11 - COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

All'Organo di Controllo spettano i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge ed in particolare il monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie e l'attestazione della redazione del bilancio sociale in conformità alle linee

guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile.-

L'Organo di Controllo al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, può esercitare la funzione della revisione legale dei conti se iscritto nel registro dei Revisori Legali.-

Art. 12 - GRATUITA' DEGLI UFFICI

Tutti i titolari delle cariche previste dal presente statuto non percepiscono alcun emolumento per l'opera svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio; è possibile derogare a quanto qui previsto per la carica di Segretario e dell'Organo di Controllo.-

Art. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-

L'Associazione redigerà il bilancio di esercizio conformemente alle disposizioni dell'art. 13 d.lgs. 117/2017, provvedendo al deposito dello stesso presso il Registro Nazionale del Terzo settore entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.-

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.-

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.-

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.-

ART. 14 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso di sopravvenuta inidoneità del patrimonio allo scopo statutario o nel caso di deliberazione di scioglimento dell'Associazione presa dall'Assemblea dei Soci, con il parere positivo dei soci Fondatori, o in caso di scioglimento per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio gerente il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad un Ente del Terzo Settore e, perseguitante finalità analoghe, individuato dallo stesso Organo Amministrativo all'atto dell'assunzione della delibera di scioglimento.-

ART. 15 - RINVIO AL CODICE DEL TERZO SETTORE

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 (C.d. "Codice del Terzo Set-

tore e successive modifiche ed integrazioni), salvi rinvii a diversa normativa in esso contenuti.-

ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Fino alla data dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, onde garantire il rispetto dell'art. 12 d.lgs. 117/2017, stante il rinvio operato dall'art. 101 comma secondo di detto D.Lgs., l'Associazione non potrà avvalersi della qualificazione di Ente del Terzo Settore e dell'acronimo E.T.S. in tutti i rapporti interni e con soggetti terzi pubblici e privati.-

Fin d'ora si prevede che, senza ulteriori delibere o atti, la denominazione dell'Associazione di Promozione Sociale, a seguito della registrazione nel Registro Nazionale del Terzo Settore, dovrà mutarsi in Associazione di Promozione Sociale "AMICI DELL'ALBERGHIERO DI MONTECATINI APS - ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "AMICI DELL'ALBERGHIERO DI MONTECATINI APS - E.T.S.".-

F.TO GHERARDINI DANIELE

F.TO BENEDETTA CALISTRI

F.TO ADELMO PAGNI

F.TO FEDERICA MOSTARDI

F.TO PATRIZIO TRONCI

F.TO LUNIA BUONAMICI

F.TO VALERIO NESTI

F.TO BRIZZI ALESSANDRO

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-